

XIV legislatura

**Schema di decreto concernente
disposizioni integrative e correttive
del decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215, recante disciplina
della trasformazione progressiva
dello strumento militare in
professionale
(Atto del Governo n. 514)**

Luglio 2005
n. 158

INDICE

Premessa	pag.	1
Articolo 1 (Sostituzione dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 215 del 2001)	pag.	1
Articolo 2 (Inserimento degli articoli 12- <i>bis</i> , 12- <i>ter</i> , 1200- <i>quater</i> , 12- <i>quinquies</i> , 12- <i>sexies</i> , 12- <i>septies</i> del decreto legislativo n. 215 del 2001)	pag.	2

Premessa

La seguente nota si sofferma sulle sole disposizioni rilevanti per i profili di competenza.

Articolo 1

(Sostituzione dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 215 del 2001)

Al comma 4 è previsto che l'avanzamento dei Volontari delle FF.AA. al grado di caporale o caporal maggiore avvenga per giudizio di idoneità da parte di un'apposita commissione, istituita presso ciascun corpo o reparto, nominata dal comandante di corpo.

Il comma 7 estende ai volontari in ferma prefissata le disposizioni concernenti l'avanzamento dei volontari di truppa in servizio permanente.

La RT tace sulle disposizioni citate.

Al riguardo, sarebbero utili chiarimenti in ordine alla disposizione di cui al comma 4, considerato che la "apposita" commissione di avanzamento presso ciascun comando di Corpo costituirebbe un nuovo organismo presso tutti i comandi equiparati delle FF.AA., di cui occorrerebbe valutare le implicazioni finanziarie in termini di maggiori oneri, sia per il funzionamento che per i compensi ai componenti.

Articolo 2

(Inserimento degli articoli 12-bis, 12-ter, 1200-quater, 12-quinquies, 12-sexies, 12-septies del decreto legislativo n. 215 del 2001)

A) Articolo 12-bis, commi 6, 7 e 8 *(Volontari in ferma prefissata in servizio)*

Il comma 6 stabilisce che i volontari hanno l'obbligo di alloggiamento nella località sede di servizio, salvo espressa autorizzazione del comandante di corpo ai soli volontari in ferma quadriennale (V.F.Q.), dal momento che per quelli in ferma annuale (o rafferma) varrebbe l'obbligo di fruire comunque degli alloggiamenti di reparto.

La RT nulla riferisce sul punto.

Al riguardo, atteso che a legislazione vigente tale previsione ha il carattere di facoltatività, occorrerebbe acquisire ulteriori elementi in ordine alla situazione della effettiva adeguatezza e disponibilità di alloggi collettivi (e connesse attrezzature) per i contingenti di personale volontario (in ferma annuale o rafferma) al quale viene riconosciuto il diritto/obbligo di accasermamento.

Il comma 7 stabilisce la gratuità delle mense e degli alloggi collettivi di servizio per il tutto il personale volontario.

In proposito, la RT attesta che la disposizione è analoga a quella per i volontari di truppa in ferma breve, prefissata ed in rafferma, indicata all'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

Secondo la RT, dal momento che il personale destinatario della norma sarebbe costituito da un numero assai inferiore di unità rispetto a quello che beneficiava della analoga disposizione prevista ai sensi del citato decreto n. 215 del 2001 (come documentato dagli allegati 10, 12 e 14 della RT alla legge

n. 226 del 2004 e comprendente, a suo tempo, oltre ai volontari in ferma breve ed in rafferma, anche il residuo personale di leva), ai relativi oneri si provvederebbe con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

In proposito, considerato che la norma sembrerebbe riconoscere un diritto soggettivo "perfetto" ai volontari delle FF.AA., occorrerebbe valutare con attenzione la asserita invarianza d'oneri che sarebbe "certificata" dalla riduzione dei contingenti numerici interessati rispetto a quelli precedentemente disciplinati dal decreto legislativo 215 del 2001.

Comunque, sotto il profilo contabile, si deve anzitutto rilevare - al di là della parziale coerenza che presenta il riconoscimento in sé di un diritto soggettivo con copertura finanziaria a valere su di un limite massimo di spesa - che il dimensionamento degli stanziamenti a legislazione vigente dovrebbe essere effettuato sempre secondo i contingenti di personale effettivamente in servizio.

Ne consegue che il raffronto tra le dotazioni dei volontari di truppa a l.v. e quelle secondo il nuovo modello - di cui agli allegati 10 , 11 e 12 della RT al decreto-legge 226 del 2004 - andrebbe opportunamente integrato da previsioni effettuate sulla base delle aliquote di personale volontario presente a fronte di quello di cui si prevede l'effettiva assunzione in servizio.

In proposito, infatti, pur considerando che al venir meno del contingente di leva sono indubbiamente correlati sensibili risparmi di spesa, occorre ricordare l'obbligo di garantire comunque, almeno al personale in ferma annuale ed in rafferma, la gratuità del vitto e degli alloggi collettivi.

Il comma 8 dispone il riconoscimento del rimborso delle spese relative ai pasti ed al pernottamento, nei limiti di spesa previsti per i volontari in servizio permanente, per quei volontari in ferma prefissata che, comandati in

un servizio isolato, si ritrovino nella impossibilità di usufruire di strutture militari idonee.

In proposito, la RT afferma l'assoluta eccezionalità della evenienza per cui i volontari siano chiamati a prestare servizio in località mancanti di infrastrutture militari tali da assicurare l'alloggio ed il vitto.

Secondo la RT, anche per tale disposizione, trattandosi di norma analoga ad altra contenuta nell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 215 del 2001, non deriverebbero oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto tali spese avrebbero carattere "giuridicamente discrezionale", per cui i relativi stanziamenti costituirebbero limite massimo di spesa.

Preliminarmente, andrebbe chiarita tale ultima asserzione, atteso che la natura dell'onere appare invece riconducibile a spesa obbligatoria, sebbene solo eventuale.

Al riguardo, analogamente a quanto rilevato in relazione al comma 7, occorre premettere che, diversamente da quanto affermato in RT, la norma sembrerebbe riconoscere un diritto soggettivo "perfetto", che di per sé sarebbe inconciliabile con una copertura finanziaria assicurata da un limite massimo di spesa, attese altresì le circostanze obiettive a cui la norma condiziona il riconoscimento del trattamento economico sostitutivo del vitto e dell'alloggio, rinvenibili nell'incarico di missione in sede "altra" rispetto a quella di appartenenza, nonché nella oggettiva mancanza nella sede di missione, di infrastrutture militari in grado di assicurare l'alloggio.

Articolo 12-ter, comma 6 (*Impiego, libera uscita, permessi speciali, giorni festivi*)

Il comma 6 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2006 e nei limiti delle risorse disponibili, ai volontari in ferma prefissata impegnati in servizi

presidiari o analoghi, di durata superiore alle 24 ore, sia corrisposta una diaria pari al 70% di quella spettante ai volontari in ferma permanente.

La RT rinvia all'articolo 9 del D.P.R. n. 163 del 2002, che ha istituito i compensi forfettari alternativi al riposo compensativo, sia pure solo in presenza di determinate condizioni (servizi di durata superiore alle 24 ore) e nei limiti delle risorse disponibili.

Pertanto, secondo la RT, dalla disposizione in parola non deriverebbero nuovi o maggiori oneri, poiché le relative spese avrebbero "carattere discrezionale", a cui sarebbero correlati stanziamenti di spesa costituenti "limite massimo insuperabile".

Al riguardo, come in precedenza segnalato in relazione all'articolo 12-bis, comma 8, considerato che la norma sembrerebbe riconoscere un diritto soggettivo "perfetto" ai volontari delle FF.AA., peraltro inerente una quota del trattamento economico accessorio, appare necessario richiamare l'attenzione sulla asserita invarianza d'oneri, che sarebbe "certificata" dalla riduzione dei contingenti numerici interessati dalla ferma, rispetto alle aliquote di personale costituenti la dotazione organica di cui al decreto legislativo n. 215 del 2001.

Anche in questo caso, secondo la RT, gli stanziamenti a legislazione vigente relativi agli oneri legati ai compensi accessori del personale volontario, in quanto quantificati in base ad una platea di potenziali beneficiari sensibilmente superiore a quella scaturente dal nuovo modello di difesa, assicurerebbero l'invarianza della spesa.

In merito, oltre alla già citata incongruenza che presenta il riconoscimento in sé di un diritto soggettivo con copertura finanziaria a valere su di un limite massimo di spesa, occorre considerare che il congruo dimensionamento degli stanziamenti per tali finalità andrebbe calibrato sulla base delle previste effettive occorrenze di servizio per il nuovo modello dei volontari delle FF.AA., atteso che, come peraltro espressamente previsto all'articolo 9,

commi 7 e 8, del D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163, le esigenze di servizio rappresentano le uniche determinanti dell'onere.

Articolo 12-quater, commi 10 e 11 (Licenza ordinaria)

I commi 10 e 11 riconoscono il diritto al rimborso delle spese di viaggio sostenuto a seguito di concessione di una licenza che sia poi stata revocata per "indifferibili ragioni di servizio" ed il diritto al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione del trattamento per servizi isolati fuori sede ed il rimborso delle spese sostenute in caso di revoca durante la fruizione della licenza.

In proposito, la RT limita l'eventualità del richiamo in servizio dei volontari che si trovino in licenza ordinaria, ai soli casi eccezionali dovuti ad "indifferibili esigenze operative".

Anche in tal caso, secondo la RT, non ne deriverebbero nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, poiché le relative spese rientrerebbero tra quelle discrezionali, per cui gli stanziamenti di spesa costituirebbero "limite massimo inderogabile".

Al riguardo, occorre premettere che anche in questo caso la norma sembrerebbe riconoscere un diritto soggettivo a fronte di una copertura finanziaria che si avvale di un limite massimo di spesa. Circostanza, quest'ultima, in ordine alla quale anche l'asserita "discrezionalità" dell'onere riportata in RT non sembra condivisibile.

In proposito, pur condividendo nuovamente il carattere di eventualità dell'onere, ma non di discrezionalità, sarebbe utile, al fine di conferire evidenza alla asserita invarianza d'oneri, una quantificazione da effettuarsi assumendo il dato medio di spesa per analoghe occorrenze registrato negli ultimi anni; quest'ultimo, tuttavia, debitamente verificato (nella sua congruità) alla luce degli attuali impegni operativi delle FF.A.A..

Articolo 12-quinquies, commi 8, 9, 10, 11 (*Licenza straordinaria*)

I commi 8, 9, 10 e 11 provvedono alla disciplina della licenza straordinaria in casi eccezionali, ivi compresi quelli riguardanti il personale in missione all'estero.

In proposito, la RT si sofferma, in particolare, sui soli casi in cui, in costanza di missione all'estero, il personale interessato debba fruire di licenza straordinaria per il decesso o la documentata grave infermità contratta dal coniuge ovvero di un parente entro il secondo grado, oltre che causa di documentati ed urgenti motivi familiari.

La disposizione sarebbe analoga ad altra già prevista dall'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 215 del 2001 per i volontari in ferma pluriennale, in rafferma o ferma breve e dall'articolo 24, comma 4, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, per i militari di leva.

Anche per tale disposizione, il ridursi dell'ambito di riferimento della platea dei potenziali beneficiari rispetto a quella prevista secondo la legislazione previgente, attestata dagli allegati 10, 12 e 14 della relazione tecnica alla legge 226 del 2004, assicurerebbe una adeguatezza degli stanziamenti previsti a legislazione vigente.

Al riguardo, ancora una volta occorre premettere che la norma sembrerebbe riconoscere un diritto soggettivo a fronte di una copertura finanziaria che si avvale di un limite massimo di spesa. Circostanza, quest'ultima, in ordine alla quale anche l'asserita "discrezionalità" dell'onere riportata in RT non appare pienamente condivisibile.

Articolo 12 -sexies, comma 1 (*Elevazione e aggiornamento culturale*)

Il comma 1 riconosce ai volontari in ferma prefissata quadriennale il diritto alle 150 ore annuali di permesso per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria ovvero per il conseguimento di diplomi universitari o post-universitari fatte comunque salve le esigenze operative e di servizio.

La RT nulla riferisce in merito.

Per i profili di interesse, pur non configurandosi la norma quale diritto soggettivo perfetto - essendo, i permessi in argomento, comunque condizionati alle esigenze operative e di servizio -, non sembra potersi configurare la piena congruità di un limite massimo di spesa.

Pertanto, pur trattandosi di istituto già previsto a legislazione vigente, sarebbe comunque utile acquisire dal Governo una stima degli oneri aggiornata ai nuovi contingenti di volontari.